

CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

TRA

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di seguito indicato “Dipartimento”, nella persona del Consigliere Marco De Giorgi, nominato Capo del Dipartimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, in corso di registrazione alla Corte dei conti,

E

di seguito indicato/a come operatore volontario

PREMESSO

che nel bando per la selezione di 55.793 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 21 dicembre 2020, è stato inserito il progetto

“GOL 2030 CALABRIA AMBIENTE” (PTXSU0032820014306NMTX)

di seguito indicato come PROGETTO presentato da

VOLONTA' SOLIDALE - CSV COSENZA

e realizzato presso

O.N.A. Osservatorio Nazionale Amianto

di seguito indicato come ente, da realizzarsi nella sede di

COSENZA

che l'ente, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ha effettuato le selezioni dei giovani da impiegare nel suddetto progetto e ha trasmesso al Dipartimento la graduatoria nell'ambito della quale l'operatore volontario risulta utilmente collocato;

che il Dipartimento, sulla base delle graduatorie presentate dall'ente, ha disposto l'avvio al servizio del
/della sig./sig.ra

che il rapporto di servizio civile si instaura, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 40/2017, con la sottoscrizione di un contratto tra il Dipartimento ed il giovane selezionato dall'ente, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, in cui è indicata la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni;

che i rapporti tra enti ed operatori volontari sono disciplinati dalle “*Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale*”, approvate con d.P.C.M in data 14 gennaio 2019 e registrate dalla Corte dei Conti in data 01/02/2019 (di seguito “*Disposizioni*”);

che il Dipartimento ha facoltà, per tutto il periodo di realizzazione del progetto in questione, di svolgere

controlli a campione circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a prestare servizio civile, specificatamente previsti dall'articolo 14 del precitato decreto legislativo n. 40/2017;

che il decreto del Ministro per le politiche giovanili datato 6 aprile 2021, in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19, ha ammesso la possibilità di derogare ad alcune disposizioni in materia di servizio civile, di cui al D.M. 22 novembre 2017, al D.P.C.M. 14 gennaio 2019 e alla Circolare del 9 dicembre 2019, fino alla conclusione dei programmi e dei progetti, al fine di contribuire attraverso la realizzazione delle attività progettuali al superamento dell'attuale contesto emergenziale, assicurando, nel contempo, agli operatori volontari lo svolgimento del servizio in piena sicurezza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1

(Oggetto)

Il contratto di servizio civile universale definisce, in conformità all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, il trattamento giuridico ed economico connesso all'attività di servizio civile universale svolta dall'operatore volontario presso l'ente accreditato per la realizzazione del progetto approvato e finanziato, nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

ART. 2

(Decorrenza e durata del contratto)

Il presente contratto ha decorrenza dal , data di subentro progetto e terminerà il giorno

Un periodo di servizio pari a 3 mese/i è dedicato a fruire di un'attività di tutoraggio, finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 40/2017.

L'operatore può rinunciare in qualunque momento al servizio civile presentando per iscritto all'ente accreditato le proprie dimissioni, senza obbligo di preavviso

ART. 3

(Trattamento economico)

Il Dipartimento corrisponde all'operatore volontario, per l'attività prestata, un assegno mensile di euro, corrispondente ad un importo giornaliero di per 30 giorni convenzionali al mese.

Gli assegni attribuiti all'operatore volontario, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni degli obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2017.

Il Dipartimento provvede alla copertura assicurativa per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto.

Qualora l'operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto purché risulti il mezzo più economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima.

Con le stesse modalità saranno rimborsate le spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio.

Sono a carico dell'ente accreditato i costi derivanti dalla partecipazione alla formazione generale e specifica.

ART. 4

(Presentazione, orario e modalità di svolgimento del servizio civile universale)

L'operatore volontario è tenuto a presentarsi in servizio in data per gli adempimenti iniziali presso l'ENTE ACCREDITATO in PIAZZA GIACOMO MANCINI 60 COSENZA (CS)

per la realizzazione del progetto in PIAZZA GIACOMO MANCINI 60 COSENZA (CS)

La mancata presentazione dell'operatore volontario in servizio alla data sopra indicata equivale a rinuncia al servizio stesso, fatta salva l'ipotesi di gravi e documentati motivi che impediscano la presentazione in servizio, disciplinati al paragrafo 2.2.1 delle “Disposizioni”.

A norma dell'articolo 16, comma 7, del D.lgs. 40/2017, l'orario di servizio è articolato su 5 giorni settimanali in un monte ore proporzionato alle 1145 ore del progetto in funzione della data di subentro.

Le modalità operative dell'attività di servizio civile universale sono dettagliatamente indicate nel progetto.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il progetto può essere rimodulato dall'ente, in qualunque momento e sulla base delle indicazioni fornite in apposite circolari emanate dal Capo del Dipartimento ai sensi del D.M. datato 6 aprile 2021, secondo modalità che consentano il temperamento tra le esigenze di tutela della salute e quelle connesse allo svolgimento del servizio.

In particolare, al verificarsi delle prescritte condizioni, l'esecuzione del contratto può subire variazioni ed essere modificata come segue:

- il progetto può essere convertito in attività diverse corrispondenti allo stesso obiettivo previsto o anche ad obiettivi nuovi e distinti da quelli originariamente convenuti;
- l'orario di servizio dell'operatore volontario può subire modificazioni in ordine al numero dei giorni ed essere reso flessibile in relazione all'articolazione giornaliera della prestazione;
- le attività derivanti dal progetto possono, a seconda dei casi, essere svolte presso altra sede o altro ente, ovvero, ove ciò sia possibile dalla natura del servizio, in modalità “mista”, ossia mediante alternanza tra attività in presenza e a distanza, quest'ultima da svolgersi ad esempio presso il domicilio dell'operatore volontario;
- la formazione può essere erogata a distanza, anche in deroga a quanto previsto dal sistema accreditato dell'ente e dal progetto;
- possono essere rimodulate le modalità di realizzazione delle occasioni d'incontro/confronto, così come le eventuali attività di tutoraggio o di servizio presso un Paese UE, laddove previste.

ART. 5

(Temporanea interruzione delle attività progettuali e conseguente sospensione del rapporto di servizio civile)

In caso di peggioramento del quadro epidemiologico, ovvero in situazioni locali caratterizzate da un aumento del rischio di diffusione dell'agente virale Covid-19, con possibili ripercussioni negative sulla

salute sia dell'operatore volontario sia dei destinatari delle attività progettuali, si può verificare la temporanea interruzione del progetto con la conseguente sospensione temporanea del rapporto di servizio civile, laddove tale ipotesi sia espressamente prevista in apposite circolari emanate dal Capo del Dipartimento.

Al venire meno della situazione che ha determinato la sospensione stessa, il progetto è riattivato e la conclusione del rapporto di servizio civile è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione intervenuta.

La nuova data di fine rapporto contrattuale può essere formalizzata con semplice scambio di note tra le parti.

Durante il periodo di interruzione temporanea delle attività progettuali, il Dipartimento eroga all'operatore volontario l'assegno mensile, così come indicato nell'art. 3 del presente contratto. Tale assegno non viene conseguentemente corrisposto a partire dal riavvio del servizio e per un periodo pari a quello della sospensione fruita. Al termine di tale periodo, il Dipartimento provvede a riprendere regolarmente l'erogazione dell'importo degli assegni mensili rimanenti per il residuo periodo di servizio da prestare, fermo restando che, in caso di rinuncia, l'operatore volontario dovrà restituire le somme percepite durante il periodo di interruzione temporanea.

Il periodo di sospensione del rapporto non può, complessivamente, superare i quattro mesi, oltre i quali il presente contratto si intende risolto per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà delle parti.

ART. 6

(Permessi)

L'operatore volontario, durante l'espletamento del servizio, può usufruire, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 8 delle “*Disposizioni*”, per esigenze personali, di permessi ordinari retribuiti per un massimo di 18 giorni.

L'operatore volontario, inoltre, può usufruire, con le modalità e nei termini previsti dal medesimo articolo 8 delle citate “*Disposizioni*”, di “*permessi straordinari*” da considerare come giorni di servizio prestato e, pertanto retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso ordinario, provvedendo a fornire adeguata documentazione.

In particolare, all'operatore volontario competono:

- 2 giorni per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, di cui uno per la prima somministrazione e un altro per l'eventuale richiamo;
- 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
- 1 giorno nell'ipotesi di convocazione a comparire innanzi all'Autorità giudiziaria;
- un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
- fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104/92, in caso l'operatore volontario sia portatore di handicap o assista familiari (parenti o affini entro il III grado) con handicap in situazione di gravità;
- un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni, anche non continuativi;

- 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
- un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
- 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto, previa presentazione di documentazione rilasciata dall'Istituto universitario attestante l'effettivo espletamento della prova;
- un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
- un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
 - 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
 - 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
 - 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
 - 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.

In relazione alle ultime due casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o per l'esercizio del diritto di voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:

- i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non sono conteggiati;
- se la domenica in cui si vota è prevista quale giorno di servizio secondo i turni di attività indicati nel progetto, spetta il giorno di permesso;
- nel caso l'operatore volontario, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, le assenze dal servizio sono giustificate nel numero dei giorni risultanti dal verbale della commissione elettorale, cui eventualmente si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate;
- le giornate in cui l'operatore volontario è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.

All'operatore volontario può inoltre essere riconosciuto, a domanda, un ulteriore periodo di permesso straordinario, non superiore a giorni 30, in caso di quarantena precauzionale obbligatoria o di isolamento fiduciario correlato al contrasto dell'epidemia da Covid-19, da giustificare mediante certificato medico o con documentazione rilasciata dalle Autorità competenti.

L'isolamento volontario che non sia stato disposto dai competenti organismi sanitari, è considerato, ad ogni effetto, come permesso ordinario.

Ai sensi del paragrafo 5.2 delle “*Disposizioni*”, il superamento, da parte dell'operatore volontario, del numero massimo di giorni di permessi ordinari e straordinari retribuiti comporta l'esclusione dal servizio civile universale, previa sospensione dell'operatore volontario dalle attività progettuali al fine di consentirgli di fornire le proprie controdeduzioni.

ART. 7

(Malattie)

L'operatore volontario, durante l'espletamento del servizio, può assentarsi per malattia, comprovata da relativa certificazione medica rilasciata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 9 delle “*Disposizioni*” per un massimo di 14 giorni, senza decurtazione del trattamento economico di cui all'articolo 3. Tuttavia, l'operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni, per motivi di salute, che non sono retribuiti.

Ai sensi del paragrafo 5.2 delle “*Disposizioni*”, il superamento, da parte dell'operatore volontario, del

numero massimo di giorni di malattia consentiti (retribuiti e non) comporta l'esclusione dal servizio civile universale.

Laddove, nella vigenza del contratto di servizio civile, l'operatore volontario dovesse risultare positivo al coronavirus, il conseguente periodo di assenza, debitamente comprovato da certificazione medica, compreso l'eventuale ricovero ospedaliero, viene riconosciuto come ulteriore malattia straordinaria.

Per tale periodo di malattia, che è aggiuntivo rispetto a quello previsto dalle precitate "Disposizioni", l'operatore volontario conserva l'intero trattamento economico.

ART. 8

(Diritti dell'operatore volontario)

L'operatore volontario ha diritto:

- a) ad essere ricevuto, all'atto della presentazione in servizio, dal responsabile del servizio civile universale o dal rappresentante legale dell'ente accreditato o dall'operatore locale di progetto;
- b) ad acquisire all'atto della presentazione in servizio: copia delle "Disposizioni"; copia del progetto per il quale è stato selezionato; i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all'assegno per il servizio civile; il documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità; copia delle "Condizioni generali di assicurazione", allegate al contratto stipulato dal Dipartimento a favore degli operatori volontari per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;
- c) al trattamento economico, alla fruizione dei giorni di permesso ordinario e straordinario retribuiti, e dei giorni di malattia di cui rispettivamente agli articoli 3, 6 e 7 del presente contratto, nonché alla tutela della maternità di cui al capitolo 11 delle "Disposizioni";
- d) alla copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;
- e) al riconoscimento a domanda, ai fini previdenziali, del periodo di servizio civile universale prestato, secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 40/2017;
- f) alla formazione, articolata in formazione generale e specifica, della durata prevista dal progetto, e comunque non inferiore a quella indicata dall'articolo 16, comma 6 del d.lgs. n. 40/2017, secondo le modalità precisate dal progetto;
- g) ad essere impiegato nel rispetto della sua dignità e personalità;
- h) ad essere impiegato esclusivamente nelle attività indicate nel progetto, secondo i piani di azione indicati nello stesso e presso la sede di attuazione prevista;
- i) ad essere impiegato nel rispetto dell'orario di servizio previsto dal progetto;
- j) alla corresponsione del vitto e dell'alloggio secondo le modalità previste nel progetto nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;
- k) al rilascio dei crediti formativi previsti dal progetto, sulla base di quanto indicato dall'articolo 18 del d.lgs. n. 40 del 2017;
- l) a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 del d.lgs. 40/2017 in caso di cessazione anticipata del rapporto di servizio civile per documentati motivi di salute, per infortunio occorso durante lo svolgimento del servizio o per causa di forza maggiore, ivi compresa la revoca del progetto nel quale è inserito, qualora il servizio prestato sia pari ad almeno 6 mesi, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 18;
- m) al rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio civile universale di cui all'articolo 19 del d.lgs. 40/2017, qualora lo stesso sia stato effettuato per il numero dei mesi indicati all'art. 2 del presente contratto;

- n) al rilascio dell'attestato standard o specifico oppure della certificazione delle competenze sulla base di quanto previsto dal progetto.

Inoltre ha diritto alla fruizione del periodo di tutoraggio, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 40 del 2017, di durata variabile da 1 a 3 mesi, in conformità a quanto stabilito dal progetto.

ART. 9

(Doveri dell'operatore volontario)

L'operatore volontario, nello svolgimento del servizio civile universale è tenuto ad adottare un comportamento improntato al senso di responsabilità, disciplina e correttezza ed a partecipare con impegno e collaborazione alle attività volte alla realizzazione del progetto, svolgendo i compiti assegnatigli con la massima cura e diligenza.

In particolare l'operatore volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede dell'ente accreditato nel giorno indicato all'articolo 4 del presente contratto;
- b) fornire per iscritto all'Ente le giustificazioni relative agli eventuali gravi impedimenti alla presentazione in servizio nella data indicata nel presente contratto;
- c) comunicare per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile universale;
- d) partecipare alla formazione generale ed a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto per il numero delle ore indicato nello stesso;
- e) rispettare scrupolosamente l'articolazione oraria di svolgimento delle attività di servizio civile universale prevista dal progetto;
- f) non assentarsi dalla sede di assegnazione durante l'orario di svolgimento delle attività di servizio civile, senza autorizzazione dell'operatore locale di progetto o di un responsabile dell'ente;
- g) garantire la presenza in servizio, eccetto nei giorni di assenza per maternità, per malattia o per fruire di permessi ordinari e straordinari;
- h) concordare, di norma, preventivamente con l'operatore locale di progetto i giorni di permesso, secondo modalità e termini previsti dall'articolo 8 delle "Disposizioni";
- i) comunicare tempestivamente all'ente l'assenza dal servizio per qualunque motivo essa avvenga; in caso di malattia e di avvio del periodo di astensione obbligatoria per maternità, trasmettere tempestivamente la relativa certificazione medica rilasciata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, ai sensi dei capitoli 9 e 11 delle "Disposizioni";
- j) seguire le indicazioni e le direttive impartite dall'operatore locale del progetto o dal responsabile dell'ente, finalizzate alla realizzazione del progetto stesso;
- k) astenersi dall'adottare comportamenti che impediscano o ritardino l'attuazione del progetto ovvero arrechino un pregiudizio agli utenti;
- l) astenersi dall'adottare comportamenti che determinano un danno grave all'ente, al Dipartimento o a terzi;
- m) rispettare i luoghi di servizio e le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione ed astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona, incompatibili con il ruolo rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
- n) avere cura dei mezzi e degli strumenti che ha a disposizione durante lo svolgimento del servizio;
- o) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente;
- p) interrompere il rapporto di servizio civile, a seguito del provvedimento sanzionatorio di revoca del

progetto nel quale è inserito, qualora non sussistano le condizioni per il reinserimento di tutti gli operatori volontari coinvolti nel medesimo progetto presso altro ente.

- q) partecipare alle attività organizzate dall'ente per garantire la realizzazione del periodo di tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro.

ART. 10

(Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)

In caso di violazione dei doveri di cui all'articolo 9 del presente contratto, ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, all'operatore volontario sono irrogate le sanzioni disciplinari, di seguito elencate, in ordine crescente:

- a) rimprovero scritto;
- b) decurtazione dell'assegno di servizio civile, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- c) cessazione dal servizio.

Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.

All'operatore volontario responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

ART. 11

(Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno per un importo pari a un giorno di servizio).

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di servizio civile per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano all'operatore volontario per:

- a) mancato rispetto dell'articolazione oraria di svolgimento delle attività di servizio civile prevista dal progetto;
- b) allontanamento dalla sede di assegnazione durante l'orario di servizio senza autorizzazione dell'operatore locale di progetto;
- c) inosservanza dell'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente dell'assenza dal servizio per qualunque motivo;
- d) condotta non conforme ai principi di correttezza e di collaborazione nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;
- e) negligenza nella cura dei luoghi, dei mezzi e degli strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

ART. 12

(Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di servizio civile fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio).

La sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di servizio civile fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica all'operatore volontario per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di servizio civile per un importo pari a un giorno di servizio;
 - b) partecipazione ai corsi di formazione generale e/o specifica per un numero di ore inferiore al 90% di quelle previste dal progetto per ciascuna tipologia di formazione, salvo giustificato impedimento. Se la percentuale fosse inferiore al 70% si applica quanto previsto dall'art. 13, lettera b).
 - c) condotta costantemente inadeguata o comportamenti non collaborativi tali da impedire o ritardare la realizzazione del progetto ovvero arrecare pregiudizio agli utenti;
 - d) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle indicazioni e alle direttive fornite dall'operatore locale di progetto, finalizzate alla realizzazione del progetto;
 - e) divulgazione di dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
 - f) reiterata inosservanza dell'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente dell'assenza dal servizio per qualunque motivo.
- g) mancata partecipazione alle attività organizzate dall'ente per la realizzazione del periodo di tutoraggio.

ART. 13

(Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della cessazione dal servizio).

La sanzione disciplinare della cessazione dal servizio civile universale si applica all'operatore volontario per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'assegno di servizio civile fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- b) partecipazione alla formazione generale e/o specifica per un numero di ore inferiore al 70% di quelle previste dal progetto per ciascuna tipologia di formazione, salvo giustificato impedimento;
- c) condotta da cui derivi un danno grave all'ente, al Dipartimento o a terzi;
- d) comportamenti integranti ipotesi di reato che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo.

ART. 14

(Procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 10 del presente contratto sono adottate previa contestazione scritta degli addebiti e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

La contestazione è effettuata tempestivamente dal Dipartimento sulla base di una dettagliata relazione, inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento dell'operatore volontario che si presume costituisca violazione dei doveri di cui al precedente articolo 9.

La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui l'operatore volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.

Il Dipartimento adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte dell'operatore volontario.

Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare le fasi del procedimento; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

Il procedimento disciplinare deve concludersi non oltre 60 giorni dall'avvio, così come previsto dal d.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 143. Viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'operatore volontario, nei

cui confronti è stato instaurato il procedimento, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.
La suddetta procedura non si applica nei casi di sospensione dell'operatore volontario dal servizio per superamento del numero massimo di giorni di permessi ordinari e straordinari. In tale ipotesi il Dipartimento, ricevuta la segnalazione dell'ente circa il superamento del periodo di assenza consentito, dispone la sospensione dal servizio dell'operatore volontario, il quale, entro sette giorni dalla ricezione del provvedimento, può presentare documentazione valida per contestare quanto segnalato dall'ente.

ART.15

(Trattamento dei dati personali)

Con la sottoscrizione del presente contratto l'operatore volontario acconsente, per gli effetti di legge, al trattamento dei propri dati personali e particolari, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

ART. 16

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 nonché ai provvedimenti di normazione secondaria in materia.

Il contratto, sottoscritto dal Capo del Dipartimento, deve essere debitamente controfirmato per accettazione dall'operatore volontario e restituito al Dipartimento, alla casella PEC giovanieserviziocivile@pec.governo.it, a cura del responsabile locale dell'ente, che deve indicare in calce la data della effettiva presentazione in servizio dell'operatore volontario.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

L'OPERATORE VOLONTARIO

Cons. Marco De Giorgi



Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l'operatore volontario dichiara di approvare espressamente le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che ha integralmente letto ed approvato.

Letto, approvato e sottoscritto
L'OPERATORE VOLONTARIO

Data di effettiva presentazione in servizio

Firma del Responsabile locale dell'Ente

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, Reg. CE 27/04/2016, n. 679/UE

Gentile operatore volontario,

La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 - di seguito Regolamento - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento) con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma, pec: giovani.serviziocivile@pec.governo.it

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati

I dati personali sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto di servizio civile, alla realizzazione del progetto di servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza nazionale degli operatori volontari nonché alle attività istituzionali del Dipartimento, delle Regioni e Province Autonome.

La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento può raccogliere, presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati, altre categorie di Suoi dati personali.

Si rammenta che la comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con sede in Roma alla Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Qualora l'ente d'impiego sia iscritto nell'apposita sezione regionale dell'Albo degli enti di servizio civile universale, la relativa Regione o Provincia Autonoma opera quale “*Contitolare del trattamento*”, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26 del Regolamento, per le attività di competenza e pone in atto misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti con misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee.

I dati personali da Lei forniti possono essere trasferiti dal Dipartimento, esclusivamente per le finalità sopradescritte:

- all'ente presso il quale Lei realizza il progetto di servizio civile universale, che, limitatamente ai dati acquisiti dai sistemi informatici del Dipartimento o trasferiti direttamente dal Dipartimento medesimo, opera in qualità di “*Responsabile del trattamento*” ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento. Detto “*Responsabile*” non può delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa autorizzazione scritta.
- all'eventuale ente di accoglienza quale “*sub-responsabile del trattamento*”, ex art. 28, paragrafo 2 del Regolamento medesimo.

Il Titolare del trattamento può trasferire i Suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale soltanto per finalità pubbliche, comunque connesse all'attuazione di progetti per i quali sia previsto un periodo di permanenza all'estero.

Secondo la normativa sopra richiamata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Tipologie di dati trattati

I dati personali, da Lei forniti in occasione della Sua domanda di partecipazione al servizio civile universale o acquisiti durante la gestione del rapporto di servizio civile, sono:

- dati personali identificativi e non, quali ad esempio: dati anagrafici, dati relativi all'indirizzo di residenza, dati di status, dati di carattere tributario (codice fiscale), dati relativi al grado di istruzione, nazionalità, dati di contatto, estremi del conto corrente bancario;
- eventuali dati giudiziari secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento;
- altri dati qualificati come “categorie particolari di dati personali”, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, come quelli che riguardano, a titolo non esaustivo: *lo stato di salute e la situazione economica*.

Modalità di trattamento e conservazione

I Suoi dati personali sono trattati da questo Dipartimento sia in modalità manuale e cartacea, sia con l'ausilio di strumenti automatizzati in formato digitale.

Gli stessi sono conservati ricorrendo a sistemi di protocollazione informatici nel quadro di quanto stabilito dal Piano di conservazione degli atti di archivio PCM. Il piano vigente, adottato con atto del Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell'art. 68 del DPR 445/2000, prevede in particolare che la conservazione dei dati e della documentazione inerente alla gestione degli operatori volontari abbia carattere permanente.

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati personali non possono essere oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, possono essere comunicati ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela di interessi pubblici, per la tutela del Dipartimento in sede giudiziaria e per la messa a disposizione di documentazione richiesta dagli organi di Polizia giudiziaria.

Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Si informa che nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui il Dipartimento è parte, le funzioni di responsabile in materia di protezione del trattamento dei dati personali (RPD) sono svolte da un dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, per l'esercizio dei compiti previsti all'art 39 del Regolamento medesimo.

Diritti dell'interessato

Lei ha facoltà di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui al precitato Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati nonché eventuali aggiornamenti circa il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica dei dati;
- d. ottenere motivatamente la limitazione del trattamento;
- e. opporsi motivatamente al trattamento in qualsiasi momento;
- f. chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi;
- g. proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all'indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it.

Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.